Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 3 novembre 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 224/L

LEGGE 4 ottobre 2007, n. **183.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005.

LEGGE 4 ottobre 2007, n. **184.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 ottobre 2007, n. **183.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 353.995 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 372.985 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2598):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 3 maggio 2007.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, con pareri delle commissioni I, V, VII e X il 4 giugno 2007.
Esaminato dalla III commissione il 14 giugno 2007 ed il 5 luglio 2007.
Esaminato in aula il 16 luglio 2007 e approvato il 17 luglio 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1730):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 luglio 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 18 settembre 2007.
Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 2007.

ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DEL PAKISTAN

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan, qui di seguito denominati le Parti Contraenti,

RICONOSCENDO nella cooperazione culturale, scientifica e tecnologica uno strumento idoneo al rafforzamento dei legami di amicizia tra i due Paesi,

DESIDEROSI di promuovere la reciproca comprensione e conoscenza attraverso lo sviluppo di rapporti culturali, scientifici e tecnologici,

CONVINTI della considerevole importanza di una pari ed efficace protezione della proprietà intellettuale, che consenta di sviluppare la cooperazione nei settori, *inter alia*, delle scienze, della tecnologia e della cultura, a vantaggio di entrambe le Parti Contraenti,

HANNO convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il presente Accordo ha lo scopo di sviluppare attività che favoriscano una migliore e reciproca conoscenza, promuovere i rispettivi patrimoni culturali, rafforzare una cooperazione culturale, scientifica e tecnologica nei due Paesi, sostenendosi reciprocamente nel perseguimento di tali obiettivi, su basi prioritarie e di reciprocità, in accordo con la legislazione esistente nei rispettivi Paesi e nel rispetto dei vincoli internazionali esistenti.

Articolo 2

Le Parti Contraenti promuoveranno inoltre progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione Europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza ed alla tecnologia. Entrambe le Parti Contraenti chiederanno alle Organizzazioni

internazionali di essere partecipi nel finanziamento e nella realizzazione di programmi o progetti derivanti dalle forme di cooperazione proposte nel presente Accordo e altri accordi complementari che potrebbero scaturire in seguito.

Articolo 3

Le Parti Contraenti favoriranno quelle iniziative che, in conformità con la normativa nazionale, sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della lingua propria nel territorio dell'altra Parte Contraente; a tale fine entrambe le Parti Contraenti promuoveranno lo studio delle rispettive lingue e letterature presso le istituzioni scolastiche e le Università dell'altro Paese, anche attraverso l'incremento di cattedre e lettorati.

Articolo 4

Le Parti Contraenti si impegneranno ad aggiornare – anche mediante il periodico scambio di documenti e visite di esperti - la conoscenza dei loro rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione per una più equa valutazione comparativa dei rispettivi certificati e titoli di studio da parte delle competenti autorità dei due Paesi.

Articolo 5

Le Parti Contraenti, d'intesa e nella misura delle proprie disponibilità, fatto salvo il principio della reciprocità favoriranno le attività di istituzioni culturali e scientifiche, quali centri e associazioni culturali ed istituzioni accademiche, attraverso accordi specifici.
Dette istituzioni usufruiranno, in accordo con la legislazione vigente nel Paese in cui operano, delle più ampie facilitazioni per il loro funzionamento.

Articolo 6

Le Parti Contraenti incoraggeranno i contatti e la collaborazione tra Università e istituti di formazione superiore attraverso scambi di pubblicazioni e documenti, nonché promuovendo la mobilità di docenti, ricercatori e studenti.

Articolo 7

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, si adopereranno per sviluppare la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, spettacoli, mostre ed altri incontri organizzati dai Paesi Contraenti.

Articolo 8

Le Parti Contraenti incoraggeranno la traduzione e la pubblicazione di saggi, testi letterari e scientifici dell'altro Paese, anche mediante premi ed incentivi.

Articolo 9

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle norme vigenti, favoriranno gli scambi culturali, artistici e scientifici ai fini della conservazione, valorizzazione e promozione del rispettivo patrimonio culturale, artistico e scientifico.

Articolo 10

Le Parti Contraenti, nell'ambito della propria legislazione, assicureranno l'importazione di pubblicazioni, materiali ed attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività di cui ai precedenti Articoli 7 e 9 ed indispensabili altresì allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni di cui agli Articoli 3 e 5 del presente Accordo.

Articolo 11

Le Parti Contraenti faciliteranno, in regime di reciprocità ed allo scopo di perseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie Università ed istituti di istruzione.
Verranno altresì incoraggiate le relazioni e la collaborazione con istituzioni culturali, scientifiche e tecnologiche di entrambi i Paesi.

Articolo 12

Le Parti Contraenti individueranno periodicamente settori prioritari di cooperazione scientifica e tecnologica, sia nelle scienze di base che in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, trasporti, ambiente, energia e conservazione dei beni culturali, suscettibili di apportare mutui vantaggi.
A tale riguardo le Parti Contraenti effettueranno:

1. scambi di documentazione scientifica e tecnologica;
2. scambi di esperti e specialisti per partecipazione a lezioni, conferenze e seminari;
3. ricerche congiunte in settori di comune interesse.

Articolo 13

Le Parti Contraenti incoraggeranno, compatibilmente con le rispettive risorse finanziarie, nonché nel rispetto delle normative vigenti, una collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi,

in vista della gestione, protezione, conservazione e restauro dei beni e patrimoni culturali.
Le Parti Contraenti incoraggeranno altresì la collaborazione archeologica.

Articolo 14

Le Parti Contraenti, compatibilmente con le proprie possibilità in regime di reciprocità, assegneranno ai cittadini dell'altra Parte borse di studio a studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso Università o istituzioni di istruzione superiore che trattino materie di specifico interesse per entrambe le Parti Contraenti. Verranno accordate ai destinatari delle suddette borse di studio le condizioni più favorevoli previste dalla normativa vigente nel Paese ospitante per i propri cittadini.

Articolo 15

Le Parti Contraenti sosterranno ogni collaborazione tra le rispettive emittenti radio-televisive, attraverso intese dirette.

Articolo 16

Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di esperienze nel campo dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in quello delle pari opportunità tra i due sessi.
Le Parti Contraenti favoriranno altresì ogni iniziativa, intrapresa anche in ambito europeo, volta a sostenere programmi di sviluppo sociale.

Articolo 17

Le Parti Contraenti promuoveranno lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa. Le Parti Contraenti favoriranno la collaborazione tra i rispettivi Organismi pubblici e privati che si interessano di problematiche giovanili, per sviluppare scambi di esperienze, nonché iniziative su tematiche di rilevanza internazionale.

Articolo 18

Le Parti Contraenti si impegnano alla collaborazione a fine di contrastare il traffico illecito di opere d'arte con azioni di prevenzione, repressione e rimedio, secondo le rispettive legislazioni nazionali, e nel rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione Internazionale UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli Illeciti in Materia di Importazione, Esportazione e Trasferimento di Beni Culturali, e tenendo conto dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui Beni Culturali Rubati o Illecitamente Esportati.
Le Parti Contraenti, con riferimento ai principi enunciati nell'Annesso 1, che costituisce parte integrante del presente Accordo, promuoveranno gli scambi di informazione tecnologica ed attività congiunte di collaborazione scientifica finalizzate al trasferimento di tecnologie.

Articolo 19

Al fine di rendere operativo questo Accordo e di monitorare lo stato della sua attuazione, le Parti Contraenti costituiranno una Commissione Mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che approverà programmi esecutivi pluriennali; la Commissione Mista si riunirà alternativamente nelle rispettive capitali in date da concordarsi attraverso i canali diplomatici.

Articolo 20

Ogni controversia relativa all'interpretazione e applicazione delle disposizioni del presente Accordo verrà risolta dalle Parti Contraenti attraverso i canali diplomatici.

Articolo 21

Il presente Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti Contraenti e le eventuali modifiche entreranno in vigore con le procedure all'uopo previste.

Articolo 22

Il presente Acco·do, che avrà durata illimitata, entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.
Il presente Accordo, al momento della sua entrata in vigore, sostituirà l'Accordo di Cooperazione Culturale tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan firmato il 17 marzo 1975 e l'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica firmato il 20 agosto 1975.
Il presente Accordo potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente. La denuncia non inciderà sull'esecuzione dei programmi in corso avviati durante il periodo di vigenza dell'Accordo, salvo che le Parti Contraenti non concordino diversamente.

IN FEDE di che i sottoscritti rappresentanti debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto ad Islamabad, il 10 novembre 2005, in due originali nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

S.E. MARGHERITA BONIVER
SOTTOSEGRETARIO DI STATO
AGLI AFFARI ESTERI

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ISLAMICA
DEL PAKISTAN

S.E. MUHAMMAD ALI DURRANI
MINISTRO DI STATO PER LO
SPORT, LA CULTURA E GLI
AFFARI GIOVANILI

ANNESSO 1

Annesso all'Accordo di Cooperazione Culturale, Scientifica e Tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Islamica del Pakistan in materia di Proprietà Intellettuale.

Con riferimento all'articolo 18, paragrafo 2, del presente Accordo, le Parti Contraenti assicureranno una tutela adeguata ed efficace alla proprietà intellettuale creata o trasferita nell'ambito dell'accordo e delle relative intese per la sua esecuzione. Le Parti Contraenti concordano di notificarsi tempestivamente ogni invenzione, brevetto, disegno o modello industriale, marchio di fabbrica, ritrovato vegetale, nonché ogni opera tutelata dal diritto d'autore, realizzati nell'ambito dell'Accordo, nel rispetto della normativa nazionale. I diritti su tali proprietà intellettuali saranno ripartiti in conformità delle seguenti disposizioni:

1. Campo di applicazione

1.1 Le disposizioni del presente Annesso si applicano a tutte le attività congiunte svolte ai sensi del presente Accordo, salvo che le Parti Contraenti o i loro rappresentanti, debitamente autorizzati, non convengano altrimenti, fermi restando i principi previsti dall'Accordo stesso per quanto attiene alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale e dopo aver consultato la Commissione Mista.

1.2 Ai fini del presente Accordo alla "proprietà intellettuale" si dà il significato di cui all'articolo 2 della "Convenzione che istituisce l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale", firmata a Stoccolma il 14 Luglio 1967. Inoltre s'includono i diritti tutelati dall'Accordo sugli Aspetti di Proprietà Intellettuale connessi al Commercio (ADPIC) e dall'Allegato IC dell'Accordo istitutivo l'Organizzazione Mondiale per il Commercio sottoscritto a Marrakech, il 15 Aprile 1994.

1.3 Il presente Annesso definisce la ripartizione dei diritti, introiti e proventi tra le due Parti Contraenti. Ciascuna parte garantisce che l'altra acquisisca i diritti di proprietà intellettuale, ripartiti conformemente al presente Allegato, ottenuti dai propri partecipanti mediante contratti o altri strumenti giuridico-legali, qualora necessario. Il presente Annesso in nessun modo cambia o pregiudica la ripartizione dei diritti tra una Parte ed

i propri partecipanti, che rimane regolata dalle leggi e dalla prassi di detta parte.

1.4 Le controversie in materia di proprietà intellettuale, sorte nell'ambito del presente Accordo saranno risolte in sede negoziale tra le organizzazioni partecipanti interessate o, qualora necessario, tra le Parti Contraenti o i rappresentanti da esse designati.

1.5 La cessazione della validità del presente Accordo non pregiudicherà i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Annesso. Ognuna delle Parti Contraenti, per quanto di sua pertinenza, sarà responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione dell'Accordo.

2. Ripartizione dei diritti

2.1 Ciascuna Parte Contraente ha diritto, in conformità a quanto previsto dalla rispettiva legislazione nazionale, alla traduzione, riproduzione e pubblicazione su riviste di articoli tecnico-scientifici, di saggi, di relazioni e di libri che costituiscano un risultato diretto della cooperazione derivante dal presente Accordo. Su tutte le copie pubblicamente diffuse delle opere tutelate dal diritto d'autore eseguite secondo queste disposizioni, dovranno essere indicati i nomi degli autori, eccetto il caso in cui l'autore espressamente non abbia rinunciato alla citazione del proprio nome.

2.2 I diritti a tutte le forme di Proprietà Intellettuale diversi da quelli indicati al precedente paragrafo 2.1 del presente Annesso verranno ripartiti nel seguente modo:

2.2.1 ai ricercatori e scienziati, che si recano in uno dei due Paesi Contraenti allo scopo di approfondire le conoscenze in settori di loro interesse, saranno assicurati i diritti di proprietà intellettuale sulla base della normativa vigente nel Paese ospitante. Altresì a ciascun ricercatore definito inventore o autore spetterà, sempre secondo la legislazione vigente nel Paese ospitante, il trattamento nazionale per quello che concerne premi, benefici o altri vantaggi, inclusi i proventi.

2.2.2 Se la Proprietà Intellettuale è stata creata nel territorio di una delle Parti nell'ambito di ricerche congiunte, condotte dai partecipanti nel corso di attività congiunte di ricerca eseguite dagli stessi, a ciascun partecipante spettano i diritti ed i proventi su tale Proprietà Intellettuale nel proprio Paese. La ripartizione dei diritti e dei proventi nei Paesi terzi sarà stabilita sullo svolgimento dell'attività congiunta tenendo conto del contributo economico, scientifico e tecnologico di ciascun partecipante alla creazione della proprietà intellettuale. Se la ricerca non è definita come "congiunta" nei relativi accordi, i diritti da essa derivanti saranno ripartiti sulla base delle disposizioni di cui alla precedente paragrafo 2.2.1. Inoltre, qualsiasi individuo definito come inventore o autore avrà diritto al trattamento nazionale per quanto riguarda ogni premio, beneficio o altri vantaggi, redditi inclusi, sulla base della legislazione nazionale del Paese ospitante.

2.2.3 Indipendentemente dal paragrafo 2.2.2 di questo Annesso, se un tipo di Proprietà Intellettuale è previsto dalle leggi di una delle due Parti Contraenti, ma non lo è dalle leggi dell'altra, il partecipante la cui legislazione preveda la tutela di questo tipo di Proprietà Intellettuale avrà diritto di ottenerne tutti i diritti e proventi. Inoltre, nel Paese partecipante a ricerche congiunte, in cui la legislazione nazionale non garantisca la tutela della Proprietà Intellettuale scaturente da tali ricerche, le persone definite inventori o autori di tale tipo di Proprietà Intellettuale avranno diritto al trattamento nazionale previsto dalla Parte Contraente che garantisce quel tipo di Proprietà Intellettuale la tutela per quanto attiene a premi, benefici o altri vantaggi, compresi i proventi ai sensi di quanto stabilito al paragrafo 2.2.2

3. Informazioni confidenziali di lavoro

Qualora un'informazione, indicata come "confidenziale di lavoro" sia fornita o creata nel quadro del presente Accordo, ciascuna delle Parti Contraenti e dei rappresentanti sarà tenuto a tutelare tale informazione in conformità delle leggi, regolamenti e prassi amministrativa vigenti.

L'informazione potrà essere identificata come "confidenziale di lavoro" quando:

1. sia segreta, nel senso che considerata per intero o nella specifica configurazione o insieme dei suoi componenti, non è generalmente nota né di facile accesso alle persone introdotte nei settori in cui venga utilizzato normalmente il tipo di informazione in oggetto; o

2. la persona che ne abbia il possesso legale abbia adottato le misure opportune al fine di mantenerne la segretezza; o

3. abbia valore commerciale in quanto segreta.

07G0198

LEGGE 4 ottobre 2007, n. **184.**

Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Cuba, fatta a Roma il 12 marzo 2001.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 78 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 6.850 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 ottobre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

D'ALEMA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 1874):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (D'ALEMA) il 31 ottobre 2006.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI, IX e XI, il 28 novembre 2006.

Esaminato dalla III commissione il 14 dicembre 2006 ed il 24 gennaio 2007.

Esaminato in aula il 14 maggio 2007 e approvato il 21 giugno 2007.

Senato della Repubblica (atto n. 1663):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 26 giugno 2007 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª e 11ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4, 17 e 24 luglio 2007.

Esaminato in aula e approvato il 26 settembre 2007.

CONVENZIONE CONSOLARE

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E REPUBBLICA DI CUBA

Il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica di Cuba

qui di seguito denominati "le Parti Contraenti"

Desiderando regolare le relazioni consolari tra i due Stati e contribuire allo sviluppo dei loro rapporti amichevoli, facilitando in tal modo la tutela dei diritti e degli interessi delle persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte,

hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti vanno così intese:

a - per "Stato d'invio", la Parte contraente che nomina i funzionari consolari;

b - per "Stato di residenza", la Parte contraente sul territorio della quale i funzionari consolari esercitano le proprie funzioni;

c - per "Ufficio consolare", qualsiasi Consolato Generale, Consolato, Vice-Consolato o Agenzia Consolare;

d - per "circoscrizione consolare", il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

e - per "Capo dell'Ufficio consolare", la persona incaricata di agire in tale qualità;

f - per "funzionario consolare", ogni persona, ivi compreso il Capo dell'Ufficio consolare, incaricata di esercitare le funzioni consolari;

g - per "impiegato consolare", ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;

h - per "membro del personale di servizio", ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;

i - per "membro dell'Ufficio consolare", i funzionari consolari, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

j - per "membro del personale consolare", i funzionari consolari diversi dal Capo dell'Ufficio consolare, gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio;

k - per "membro del personale privato", una persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro dell'Ufficio consolare;

l - per "membro della famiglia", il coniuge nonché i figli ed i genitori legalmente a carico di un funzionario o di un impiegato consolare, con esso conviventi;

m - per "locali consolari", gli edifici o le parti di edifici inclusa la residenza del Capo dell'Ufficio consolare ed i terreni ad essi attinenti che, chiunque ne sia il proprietario, sono utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare;

n - per "archivi consolari", tutte le carte, i documenti, la corrispondenza, i libri, i films, i nastri magnetici ed i registri inclusi i registri informatizzati, il materiale di cifra e codice, gli schedari ed i mobili destinati alla loro protezione e conservazione;

o - per "nave dello Stato d'invio", ogni nave per la navigazione marittima e fluviale immatricolata o registrata in conformità con la legislazione dello Stato d'invio e di cui batte bandiera, comprese le navi di proprietà di quest'ultimo, ad eccezione delle navi da guerra;

p - per "aeromobile dello Stato d'invio", ogni aeromobile immatricolato o registrato nello Stato d'invio, recante i segni distintivi di quest'ultimo, compresi gli aeromobili che appartengono allo Stato d'invio, ad eccezione degli aeromobili militari.

CAPITOLO II

ISTITUZIONE DI UFFICI CONSOLARI, NOMINA DEI FUNZIONARI E DEGLI IMPIEGATI CONSOLARI ED ESERCIZIO DELLE FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 2

Istituzione di un Ufficio consolare

1 - Un Ufficio consolare può essere istituito sul territorio dello Stato di residenza con il consenso di quest'ultimo.

2 - La sede dell'Ufficio consolare, la sua classe e la circoscrizione consolare sono stabilite dallo Stato d'invio e sottoposte all'approvazione dello Stato di residenza.

3 - Non possono essere apportate dallo Stato d'invio ulteriori modifiche alla sede, alla classe ed alla circoscrizione dell'Ufficio consolare se non con il consenso dello Stato di residenza.

4 - E' altresì richiesto il consenso espresso e preventivo dello Stato di residenza per l'apertura di un Ufficio appartenente all'Ufficio consolare, ma situato al di fuori della sede di quest'ultimo.

5 - In mancanza di un accordo specifico sull'entità del personale dell'Ufficio consolare, lo Stato di residenza può esigere che essa sia mantenuta nei limiti di ciò che detto Stato ritiene ragionevole e normale, in considerazione delle circostanze e condizioni esistenti nella circoscrizione consolare e con riguardo alle esigenze della sede consolare.

Articolo 3

Nomina dei funzionari consolari ed esercizio delle funzioni

1 - a) Il Capo dell'Ufficio consolare è autorizzato ad espletare le sue funzioni dal Governo dello Stato di residenza, in osservanza delle norme e delle formalità in vigore sul suo territorio, presentando a detto Stato la propria lettera patente o un atto simile, che indica in particolare la sede, la classe e la circoscrizione dell'Ufficio consolare. L'exequatur verrà rilasciato tempestivamente e gratuitamente, senza pregiudizio di quanto disposto dal paragrafo 2 del presente Articolo. In attesa della concessione dell'exequatur, il Capo dell'Ufficio consolare può essere autorizzato provvisoriamente ad espletare le proprie funzioni, beneficiando in tal caso delle disposizioni della presente Convenzione.

- b) Per quanto riguarda i funzionari consolari che non sono Capi dell'Ufficio, lo Stato di residenza li ammette all'esercizio delle proprie funzioni a seguito di notifica della loro nomina.

2 – L'exequatur può essere negato. Lo Stato di residenza che rifiuta di concedere un exequatur non è tenuto a comunicare allo Stato d'invio i motivi di tale rifiuto. Lo stesso vale per il diniego all'esercizio delle funzioni consolari o per la richiesta di richiamo di funzionari consolari che non siano Capi dell'Ufficio consolare, nonché di impiegati consolari o membri del personale di servizio.

Articolo 4

Nomina degli altri membri del personale consolare

1. Lo Stato di residenza deve essere informato per via diplomatica della nomina degli impiegati consolari o dei membri del personale dell'Ufficio consolare.

2. Al momento della notifica o successivamente, lo Stato di residenza può rifiutare di riconoscere una persona quale impiegato consolare o quale membro del personale consolare. In tal caso, lo Stato d'invio richiama la persona in questione e pone fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare.

Articolo 5

Notifica alle autorità della circoscrizione consolare

Dal momento in cui il Capo dell'Ufficio consolare viene ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza è tenuto ad informare immediatamente le Autorità competenti della circoscrizione consolare. Esso è altresì tenuto ad assicurare che siano adottate le misure necessarie affinché il Capo dell'Ufficio consolare possa adempiere agli obblighi propri del suo incarico nonché beneficiare del trattamento previsto dalle disposizioni della presente Convenzione.

Articolo 6

Notifica allo Stato di residenza degli arrivi e delle partenze

1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata devono essere notificati:

a) l'arrivo dei membri del personale consolare, dopo la loro nomina a tale incarico, la loro partenza definitiva dallo Stato di residenza o la cessazione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare, così come ogni altra modifica concernente il loro status che possa verificarsi durante il loro servizio nell'Ufficio consolare;

b) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri della famiglia dei membri dell'Ufficio consolare e, se del caso, il fatto che una persona diventi membro della famiglia o cessi di esserlo;

c) l'arrivo nello Stato di residenza e la partenza definitiva da tale Stato dei membri del personale privato e, se del caso, la fine del loro servizio in tale qualità;

d) l'assunzione di persone residenti nello Stato di residenza quali membri dell'Ufficio consolare o membri del personale privato che abbiano diritto a privilegi ed immunità, nonché la loro cessazione dal servizio.

2 - Se possibile, l'arrivo e la partenza definitiva dovranno essere preventivamente notificati.

Articolo 7

Esercizio temporaneo delle funzioni di Capo dell'Ufficio consolare

1 - I membri del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possono esercitare temporaneamente nello Stato di residenza le funzioni di Capo dell'Ufficio consolare nel caso in cui quest'ultimo non sia in grado di esercitare le proprie funzioni nonchè nel caso in cui è vacante il posto di Capo dell'Ufficio consolare.

2 - Chi esercita temporaneamente le funzioni di Capo dell' Ufficio consolare può, a seguito di notifica alle Autorità competenti dello Stato di residenza, esercitare le proprie funzioni e beneficiare delle disposizioni della presente Convenzione in attesa che il titolare riprenda le proprie funzioni o che venga designato un nuovo Capo dell'Ufficio consolare.

3 - Un membro del personale diplomatico della missione diplomatica dello Stato d'invio designato a dirigere temporaneamente l'Ufficio consolare alle condizioni previste al comma 1 del presente Articolo, continua a godere dei privilegi e delle immunità diplomatiche nello Stato di residenza.

CAPITOLO III

AGEVOLAZIONI, PRIVILEGI ED IMMUNITA'

Articolo 8

Locali ed alloggi

1 - Lo Stato d'invio può, alle condizioni e in tutte le forme previste dalla legislazione dello Stato di residenza:

a) acquistare in proprietà, in godimento o in qualsiasi altra forma giuridica, terreni, edifici, parti di edifici e dipendenze necessari per la sistemazione ed il mantenimento dell'Ufficio consolare o per la residenza dei membri di un Ufficio consolare;

b) costruire, per i medesimi fini, edifici, parti di edifici e dipendenze sui terreni da esso acquisiti in conformità con la lettera a) del presente comma;

c) alienare i diritti o i beni di cui alle lettere a) e b) del presente comma.

2 - Lo Stato di residenza deve, sia facilitare l'acquisto da parte dello Stato d'invio nel suo territorio, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, dei locali necessari all'Ufficio consolare, sia assistere lo Stato d'invio a procurarsi tali locali in altro modo. Lo Stato di residenza deve anche, ove occorra, aiutare l'Ufficio consolare ad ottenere alloggi adeguati per i suoi membri. Gli uffici dei consoli onorari potranno essere situati nella residenza dei consoli stessi o nei locali dell'impresa di cui siano titolari o dipendenti.

3 - Le disposizioni del presente articolo non esimono lo Stato d'invio dal rispetto dei regolamenti edilizi e urbanistici applicabili nella zona nella quale sono situati i beni immobili.

Articolo 9

Esenzione fiscale dei locali consolari

1 - Lo Stato d'invio è esentato nello Stato di residenza da ogni tassa ed imposta statale, regionale o comunale per ciò che riguarda:

a) l'acquisto in proprietà, in possesso o in godimento, la proprietà, il possesso, il godimento, la detenzione di terreni, di edifici, la costruzione e la manutenzione di edifici o la sistemazione dei terreni, destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare o alla residenza del Capo dell'Ufficio consolare;

b) l'acquisto, la proprietà, il possesso o il godimento, secondo le disposizioni legislative o regolamentari dello Stato di residenza, di tutti i beni mobili, ivi compresi i mezzi di trasporto destinati o che servono esclusivamente alle esigenze di servizio di un Ufficio consolare, rimanendo inteso che l'esenzione dai diritti e tasse imposti in occasione o a causa di importazione o riesportazione è oggetto esclusivo delle disposizioni dell'Articolo 27.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 del presente Articolo non si applica alle imposte e tasse accertate o percepite in rimunerazione di servizi specifici resi.

3 - L'esenzione fiscale di cui al comma 1 del presente Articolo non si applica alle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che stipuli un contratto con lo Stato d'invio o con la persona incaricata di agire per conto di tale Stato.

Articolo 10

Esenzione da requisizione

1 - I locali consolari, l'arredamento ed i beni mobili nonchè i mezzi di trasporto dell'Ufficio consolare, sono esenti da ogni forma di requisizione.

2 - I suddetti locali non sono esenti da esproprio per motivi di difesa nazionale o di pubblica utilità, conformemente alle leggi dello Stato di residenza. Se l'esproprio è necessario a tali fini, e nel caso in cui lo Stato d'invio sia proprietario dei locali consolari, sarà ad esso immediatamente versato un indennizzo adeguato ed effettivo che potrà essere liberamente trasferito in detto Stato entro un termine ragionevole.

3 - Lo Stato di residenza adotta disposizioni per facilitare allo Stato d'invio, proprietario od affittuario dei locali espropriati, la re-installazione della sede consolare onde evitare che si frappongano ostacoli all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 11

Inviolabilità dei locali consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare

1 - I locali consolari e la residenza del Capo dell'Ufficio consolare sono inviolabili. Le Autorità dello Stato di residenza potranno accedervi solo con il consenso espresso del Capo dell'Ufficio consolare, o della persona da questi designata o del Capo della missione diplomatica dello Stato d'invio.

2 - In ogni caso tale consenso è presunto in caso di incendio o di altri sinistri che esigano misure immediate di protezione.

3 - Lo Stato di residenza ha l'obbligo particolare di adottare tutti i provvedimenti appropriati per tutelare i locali consolari da intrusioni o danneggiamenti e per prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.

Articolo 12

Inviolabilità dell' archivio e dei documenti consolari

Conformemente ai principi di diritto internazionale riconosciuti, l' archivio ed ogni altro documento e registri sono inviolabili in qualsiasi momento e ovunque si trovino e le Autorità dello Stato di residenza, per qualsiasi motivo, non possono esaminarli o sequestrarli.

Articolo 13

Uso della bandiera e dello stemma nazionale

1. La bandiera dello Stato d'invio può essere issata sull'edificio occupato dall'Ufficio consolare e sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare.

2 - Il Capo dell'Ufficio consolare può inoltre far issare la bandiera dello Stato d'invio sui mezzi di trasporto qualora essi siano adoperati per esigenze di servizio.

3 - Lo stemma dello Stato d'invio con un'iscrizione appropriata che indichi l'Ufficio consolare dello Stato d'invio nella lingua o nelle lingue ufficiali di quest'ultimo e dello Stato di residenza, potrà essere apposto sulla parete e sul muro di cinta esterno degli edifici consolari e della residenza del Capo dell'Ufficio consolare.

4. Ognuna delle Parti Contraenti assicura il rispetto e la protezione della bandiera nazionale e dello stemma dell'altra Parte.

Articolo 14

Libertà di comunicazione

1 - Lo Stato di residenza assicura e tutela la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti i fini ufficiali. Per comunicare con il Governo, con le missioni diplomatiche e gli altri Uffici consolari dello Stato d'invio, ovunque essi si trovino, l'Ufficio consolare potrà utilizzare tutti i mezzi di comunicazione adeguati compresi i corrieri diplomatici o consolari, la valigia diplomatica o consolare ed i messaggi in codice o in cifra. Tuttavia l'Ufficio consolare potrà installare ed utilizzare una stazione emittente radiofonica solo con il consenso dello Stato di residenza.

2 - La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. L'espressione "corrispondenza ufficiale" designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare e all'esercizio delle funzioni consolari.

3 - La valigia consolare non può essere né aperta, né trattenuta. Tuttavia, se le Autorità competenti dello Stato di residenza hanno seri motivi per ritenere che la valigia contenga altri oggetti oltre la corrispondenza, i documenti e gli oggetti di cui al comma 4 del presente Articolo, esse possono chiedere che la valigia sia aperta in presenza di un rappresentante autorizzato dello Stato

d'invio. Se le Autorità dello Stato d'invio si oppongono a tale richiesta, la valigia verrà rispedita al suo luogo di origine.

4 - I colli che costituiscono la valigia consolare devono recare dei contrassegni esterni visibili e possono contenere solo la corrispondenza ufficiale nonché i documenti o gli oggetti destinati esclusivamente ad usi d'Ufficio.

5 - Il corriere consolare deve essere in possesso di un documento ufficiale attestante la sua qualità e precisante il numero dei colli che costituiscono la valigia consolare. A meno che lo Stato di residenza non vi acconsenta espressamente, il corriere consolare non deve essere un cittadino dello Stato di residenza né, a meno che sia cittadino dello Stato d'invio, un residente permanente dello Stato di residenza. Nell'esercizio delle sue funzioni, il corriere consolare è protetto dallo Stato di residenza. Egli gode dell'inviolabilità personale e non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione.

6 - Lo Stato d'invio, la sua missione diplomatica ed i suoi Uffici consolari possono designare dei corrieri consolari ad hoc. In tal caso, le disposizioni del comma 5 del presente Articolo sono ugualmente applicabili, fermo restando che le immunità ivi menzionate cessano di essere applicabili al momento in cui il corriere avrà consegnato al destinatario la valigia consolare a lui affidata.

7 - La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aeromobile di linea diretto verso un punto di ingresso autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero di colli che costituiscono la valigia. Egli non è tuttavia considerato corriere consolare. In base ad intese con le Autorità locali competenti, l'Ufficio consolare può inviare i suoi membri per ritirare, direttamente e liberamente, la valigia dalle mani del comandante della nave o dell'aeromobile.

Articolo 15

Libertà di movimento

Fatti salvi le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza concernenti le aree nelle quali l'ingresso è proibito o limitato per motivi di sicurezza nazionale, tutti i membri dell'Ufficio consolare possono muoversi liberamente nello Stato di residenza.

Articolo 16

Diritti e tasse consolari

1 - L'Ufficio consolare può percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previste dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari.

2 - Le somme percepite per i diritti e le tasse previsti nel comma 1 del presente Articolo, nonché le relative ricevute, sono esenti da qualsiasi imposta e tassa nello Stato di residenza.

Articolo 17

Agevolazioni concesse all'Ufficio consolare per lo svolgimento delle sue funzioni

1. Lo Stato di residenza accorda ogni necessaria agevolazione per l'adempimento delle funzioni dell'Ufficio consolare e adotta tutte le misure adeguate per consentire ai membri dell'Ufficio consolare di svolgere la loro attività e di godere dei diritti, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione.

2. I locali consolari non potranno essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 18

Tutela dei funzionari consolari

Lo Stato di residenza dovrà trattare i funzionari consolari con il rispetto loro dovuto e dovrà adottare tutte le misure appropriate per impedire ogni attentato alla loro persona, alla loro libertà o alla loro dignità.

Articolo 19

Inviolabilità personale dei funzionari consolari

1 - I funzionari consolari non possono essere posti in stato di arresto o di detenzione preventiva se non nel caso di reato punibile con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima sia di cinque anni ai sensi della legge vigente nello Stato di residenza e a seguito di una decisione dell'Autorità giudiziaria competente.

2 - Ad eccezione del caso di cui al primo comma del presente Articolo, i funzionari consolari non possono essere posti in stato di detenzione o sottoposti a qualsiasi altra forma di limitazione della loro libertà personale, se non in esecuzione di una sentenza definitiva.

3 - Se un procedimento penale è promosso contro un funzionario consolare, questi è tenuto a presentarsi davanti alle Autorità competenti. Tuttavia, tale procedimento deve essere condotto con i riguardi dovuti al funzionario consolare in considerazione della sua posizione ufficiale e, ad eccezione del caso di cui al comma 1 del presente articolo, in maniera da ostacolare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Qualora, nelle circostanze di cui al comma 1 del presente Articolo, si renda necessario porre un funzionario consolare in stato di detenzione preventiva, il procedimento promosso nei suoi confronti dovrà iniziare nei termini più brevi.

Articolo 20

Notifica di casi di arresto, di detenzione o di procedimento penale

In caso di arresto, di detenzione preventiva di un membro del personale consolare o di procedimento penale promosso contro di esso, lo Stato di residenza è tenuto ad informarne senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare. Se detti provvedimenti sono diretti nei confronti di quest'ultimo, lo Stato di residenza deve informarne lo Stato di invio per via diplomatica.

Articolo 21

Immunità dalla giurisdizione

1 - I funzionari e gli impiegati consolari non sono soggetti alla giurisdizione delle Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle funzioni consolari.

2 - Tuttavia, le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non si applicano in caso di procedimento civile:
a) conseguente alla stipula di un contratto da parte di un funzionario o di un impiegato consolare, che non abbiano agito espressamente o implicitamente per conto dello Stato d'invio;
b) intentato da un terzo per danni derivanti da un incidente causato nello Stato di residenza da un veicolo, una nave, un aeromobile o da ogni altro mezzo di trasporto.

Articolo 22

Obbligo di prestare testimonianza

1 - I membri di un Ufficio consolare possono essere chiamati a testimoniare nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio non possono rifiutare di testimoniare, tranne nei casi di cui al comma 3 del presente Articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, nessun provvedimento coercitivo o altra sanzione può essere applicata nei suoi confronti.

2 - L'Autorità che richiede la testimonianza deve evitare di intralciare l'adempimento delle funzioni del funzionario consolare. Essa può, ogni qualvolta ciò sia possibile, ricevere la sua testimonianza presso la sua residenza o l'Ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione per iscritto.

3 - I membri di un Ufficio consolare non sono tenuti a deporre su fatti attinenti all'esercizio delle loro funzioni ed a esibire la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Essi hanno altresì diritto di rifiutare di testimoniare in qualità di esperti sul diritto nazionale dello Stato d'invio.

Articolo 23

Rinuncia ai privilegi ed alle immunità

1 - Lo Stato d'invio può rinunciare, nei confronti di un membro dell'Ufficio consolare, ai privilegi ed alle immunità previsti agli Articoli 19, 21 e 22.

2 - La rinuncia deve sempre essere espressa e deve essere comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

3 - Se un funzionario o un impiegato consolare promuovono un procedimento in una materia per la quale beneficiano dell'immunità giurisdizionale ai sensi dell'Articolo 21, non possono invocare l'immunità giurisdizionale per le domande riconvenzionali direttamente collegate alla domanda principale.

4 - La rinuncia alla immunità giurisdizionale in un'azione civile o amministrativa non comporta rinuncia all'immunità relativamente alle misure di esecuzione della sentenza, per le quali è necessaria una rinuncia distinta.

Articolo 24

Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di soggiorno

1 - I funzionari consolari e gli impiegati consolari dello Stato d'invio, nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2 - Tuttavia le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non si applicano né all'impiegato consolare assunto con contratto nello Stato di residenza o che esercita nello stesso Stato di residenza un'attività privata a carattere lucrativo, né ad un membro della sua famiglia.

Articolo 25

Esenzione dal permesso di lavoro

1 - I membri dell'Ufficio consolare, per quanto concerne i servizi resi allo Stato d'invio, sono esenti dagli obblighi che le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza impongono in materia di permesso di lavoro, relativamente all'impiego della mano d'opera straniera.

2 - I membri del personale privato dei funzionari ed impiegati consolari, che non posseggono la cittadinanza dello Stato di residenza o che non siano residenti permanenti in detto Stato, non possono esercitare altra attività privata a carattere lucrativo nello Stato di residenza. Essi sono esenti dagli obblighi di cui al comma 1 del presente Articolo, tuttavia sono obbligati a lasciare il territorio dello Stato di residenza alla cessazione del loro contratto di lavoro con i funzionari ed impiegati

consolari in questione, a meno che non ottengano uno specifico permesso di residenza e di lavoro dalle Autorità competenti dello Stato di residenza.

Articolo 26

Esenzione dal regime di sicurezza sociale

1 - Per i servizi resi allo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare, nonché i membri della loro famiglia che non esercitano attività lucrative, sono esenti dalle norme di sicurezza sociale vigenti nello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni del comma 3 del presente Articolo.

2 - L'esenzione di cui al comma 1 del presente Articolo si applica anche ai membri del personale privato che dipendono esclusivamente dai membri dell'Ufficio consolare, a condizione che:

a) non siano cittadini dello Stato di residenza né stabilmente residenti in detto Stato;

b) siano assoggettati alle disposizioni sulla sicurezza sociale vigenti nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3 - I membri dell'Ufficio consolare che hanno al loro servizio persone cui l'esenzione prevista al comma 2 del presente Articolo non si applica, devono osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato di residenza.

4 - L'esenzione prevista ai commi 1 e 2 del presente Articolo non esclude la possibilità di iscrizione volontaria al regime di sicurezza sociale dello Stato di residenza, nel caso in cui questa iscrizione è prevista da detto Stato.

Articolo 27

Esenzione fiscale dei membri del personale consolare

1 - I funzionari e gli impiegati consolari nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni tassa ed imposta, personale o reale, nazionale, regionale e comunale, ad eccezione:

a) delle imposte indirette che per loro natura sono normalmente incorporate nel prezzo delle merci e dei servizi, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, fatte salve le disposizioni dell'Articolo. 28;
b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, fatte salve le disposizioni dell'Articolo 9;
c) delle imposte e tasse di successione e di quelle sul trasferimento di proprietà percepiti dallo Stato di residenza, fatte salve le disposizioni di cui alla lettera b) dell'Articolo 29;
d) delle imposte e tasse sui redditi privati, compresi gli utili da capitale, che hanno la loro fonte nello Stato di residenza e delle imposte e tasse sul capitale afferente ad investimenti effettuati in imprese commerciali o finanziarie situate nello Stato di residenza;
e) delle imposte e tasse percepite come corrispettivo di servizi specifici resi;
f) delle imposte di registro, giudiziarie, di ipoteca e di bollo, fatta riserva delle disposizioni dell'Articolo 9.

2 - I membri del personale di servizio sono esenti dalle imposte e tasse sul salario che essi percepiscono da parte dello Stato d'invio per i servizi resi all'Ufficio consolare.

3 - I membri dell'Ufficio consolare che impiegano persone il cui salario non è esente dalle imposte sul reddito nello Stato di residenza, devono rispettare gli obblighi imposti ai datori di lavoro dalle leggi e dai regolamenti di detto Stato in materia di percezione dell'imposta sul reddito.

Articolo 28

Esenzione dai diritti doganali e dal controllo doganale

1 - In base alle disposizioni legislative e regolamentari in esso vigenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione e la riesportazione e concede l'esenzione dai dazi doganali, imposte ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, per:

a) i beni destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;

b) i beni destinati all'uso personale del funzionario consolare e dei membri della sua famiglia compresi gli oggetti destinati alla sua sistemazione. Gli articoli di consumo non devono eccedere i quantitativi necessari alla loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2 - Gli impiegati consolari beneficiano dei privilegi e delle esenzioni di cui alla lettera "b" del comma 1 del presente Articolo per quanto riguarda gli oggetti importati al momento della loro prima sistemazione.

3 - I bagagli personali al seguito dei funzionari consolari e dei loro familiari sono esenti dal controllo doganale. Essi possono essere ispezionati solo nel caso in cui vi siano seri motivi di ritenere che contengano oggetti diversi da quelli citati alla lettera "b" del comma 1 del presente Articolo, ovvero oggetti la cui importazione o esportazione è vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza o soggetta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. Tali ispezioni possono essere effettuate solo in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 29

Successione e trasferimento della proprietà di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia

In caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto a:

a) permettere l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli acquistati nello Stato di residenza e che al momento del decesso sono oggetto di un divieto di esportazione;

b) non esigere il pagamento di diritti di successione né di passaggio di proprietà nazionali, regionali o comunali, relativamente ai beni mobili la cui presenza nello Stato di residenza era dovuta

unicamente alla presenza in detto Stato del defunto in qualità di membro dell'Ufficio consolare c della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare.

Articolo 30

Esenzione da prestazioni personali

Lo Stato di residenza dovrà esentare i membri dell'Ufficio Consolare e delle loro famiglie da ogni prestazione personale, da ogni servizio di carattere pubblico, qualunque sia la loro natura, e da obblighi di carattere militare, quali requisizioni, contribuzioni e alloggiamenti militari.

Articolo 31

Inizio e fine dei privilegi e delle immunità consolari

1 - Tutti i membri dell'Ufficio consolare beneficiano dei privilegi e delle immunità previste dalla presente Convenzione dal momento del loro ingresso nel territorio dello Stato di residenza per assumere il proprio incarico oppure, se si trovano già su tale territorio, a partire dall'assunzione delle loro funzioni presso l'Ufficio consolare.

2 - I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare, nonchè i membri del suo personale privato, beneficiano dei privilegi e delle immunità previste nella presente Convenzione a partire dall'ultima delle seguenti date: dal momento in cui il suddetto membro dell'Ufficio consolare gode di privilegi ed immunità in conformità del comma 1 del presente Articolo; dalla data del loro arrivo nel territorio dello Stato di residenza o dalla data alla quale diventano membri della famiglia o del personale privato.

3 - Quando cessano le funzioni di un membro dell'Ufficio consolare, i suoi privilegi ed immunità, nonché quelli dei membri della sua famiglia o dei membri del suo personale privato, terminano di regola alla prima delle seguenti date: al momento in cui la persona in questione lascia il territorio dello Stato di residenza, oppure allo scadere di un termine ragionevole che gli sia stato concesso a tal fine. Le immunità ed i privilegi valgono fino a quel momento anche in caso di conflitto armato. Per quanto riguarda le persone di cui al comma 2 del presente Articolo, i loro privilegi e le loro immunità terminano dal momento in cui esse cessano di far parte della famiglia o di essere al servizio di un membro dell'Ufficio consolare. Resta tuttavia inteso che se tali persone esprimono l'intenzione di lasciare il territorio dello Stato di residenza entro un termine ragionevole, i loro privilegi e le loro immunità continuano ad esistere fino al momento della partenza.

4. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

5. Nel caso di decesso di un membro dell'Ufficio consolare i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi ed immunità di cui beneficiano fino alla prima delle seguenti date: il momento in cui lasciano il territorio dello Stato di residenza, oppure lo scadere di un termine ragionevole.

Articolo 32

Osservanza delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza

Senza alcun pregiudizio dei propri privilegi ed immunità, tutte le persone che ne beneficiano hanno il dovere di rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 33

Assicurazioni contro danni causati a terzi

I membri dell'Ufficio consolare devono conformarsi a tutti gli obblighi prescritti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di responsabilità civile per danni prodotti a terzi per l'utilizzazione di qualsiasi mezzo di trasporto.

Articolo 34

Norme particolari relative alle agevolazioni, privilegi ed immunità

1 - I membri del personale consolare, nonché i membri della loro famiglia che esercitano una attività privata a carattere lucrativo, o che sono cittadini dello Stato di residenza o di uno Stato terzo o residenti permanenti nello Stato di residenza non godono dei privilegi e delle immunità previste nel presente Capitolo per gli atti non inerenti all'esercizio delle proprie funzioni.

2 - Lo Stato di residenza esercita la propria giurisdizione nei confronti delle persone di cui al comma 1 del presente Articolo in modo tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 35

Esercizio di funzioni consolari da parte della missione diplomatica

1 - Le disposizioni della presente Convenzione sono altresì applicabili, per quanto rilevanti, all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica.

2 - I nomi dei membri del personale della missione diplomatica assegnati alla sezione consolare o comunque incaricati di svolgere le funzioni consolari nella missione devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza o all'Autorità da questi designata.

3 - Nell'esercizio delle proprie funzioni consolari la missione diplomatica può rivolgersi:

a) alle Autorità locali della circoscrizione consolare;
b) alle Autorità centrali dello Stato di residenza, se ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza o dagli accordi internazionali applicabili.

4 - I privilegi e le immunità dei membri della missione diplomatica di cui al comma 2 del presente Articolo sono determinati dalle norme di Diritto Internazionale riguardanti le relazioni diplomatiche. Tuttavia, per quanto concerne gli atti compiuti da un funzionario o da un impiegato consolare nell'esercizio delle proprie funzioni, l'immunità dalla giurisdizione continua ad esistere senza limiti di durata.

Articolo 36

Rispetto delle prescrizioni amministrative

1. Lo Stato d'invio, i membri dell'Ufficio consolare ed i membri delle loro famiglie si conformeranno alle prescrizioni delle Autorità amministrative dello Stato di residenza relative all'applicazione delle disposizioni del Capitolo III.

2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza sono tenuti a rilasciare una carta d'identità ai funzionari ed agli impiegati consolari nonché ai membri delle loro famiglie che non sono cittadini dello Stato di residenza.

CAPITOLO IV

FUNZIONI CONSOLARI

Articolo 37

Determinazione delle funzioni

I funzionari consolari:

1 - Proteggono, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, nonché i diritti e gli interessi dei propri cittadini comprese le persone giuridiche; favoriscono nelle diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le parti contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnologico, nonchè quelle in materia marittima e dell'aviazione civile.

2 - Assistono i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorità dello Stato di residenza; si informano con tutti i mezzi leciti nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza su qualsiasi fatto che ha recato pregiudizio agli interessi dei cittadini dello Stato d'invio o sugli incidenti che li riguardano.

3 - Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, l misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale dei cittadini dello Stato d'invio di fronte a Tribunali o alle altre Autorità dello Stato di residenza, nonché adottano misure provvisorie per l salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altr ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi. Possono, altresì, assister nello Stato di residenza ai processi in cui siano coinvolti cittadini dello Stato d'invio, nel rispett delle norme locali vigenti.

4 - Si informano con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vit commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, tecnologica e culturale dello Stato d residenza; presentano allo Stato d'invio relazioni riguardanti detti argomenti e forniscon informazioni utili alle persone interessate dello Stato d'invio.

Articolo 38

Rapporti con le Autorità dello Stato di residenza

Nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi :

a) alle Autorità locali competenti nella propria circoscrizione;

b) alle Autorità centrali competenti dello Stato di residenza, nella misura in cui ciò è consentito dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini dello Stato di residenza, oppure dagli accordi internazionali applicabili.

Articolo 39

Registrazione dei cittadini

I funzionari consolari hanno diritto, nell'ambito della propria circoscrizione consolare:

a) di procedere alla registrazione dei propri cittadini ed a rilasciare loro i relativi documenti. Possono richiedere la collaborazione delle Autorità dello Stato di residenza per ottenere, nella misura consentita dalla legislazione di detto Stato, dati statistici riguardanti i loro cittadini residenti nella circoscrizione consolare;

b) di pubblicare attraverso la stampa, avvisi diretti ai loro cittadini e trasmettere loro avvisi, atti e documenti provenienti dallo Stato d'invio, in particolare qualora tali avvisi, atti e documenti concernino un servizio nazionale.

Articolo 40

Documenti e titoli di viaggio

I funzionari consolari hanno diritto di rilasciare, rinnovare, modificare o annullare:

a) i passaporti o gli altri titoli di viaggio dei cittadini dello Stato d'invio. I funzionari consolari italiani hanno il diritto di rilasciare documenti di viaggio anche per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano Uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari;

b) i visti ed altri documenti appropriati.

Articolo 41

Notifica di atti giudiziari

I funzionari consolari hanno il diritto di notificare atti giudiziari o extra-giudiziari destinati ai propri cittadini e di eseguire, in materia civile e commerciale, commissioni rogatorie relative a propri cittadini, conformemente agli accordi in vigore tra le Parti Contraenti della presente Convenzione o, in mancanza di tali accordi, in ogni modo compatibile con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 42

Cooperazione in materia di cittadinanza

1. I funzionari consolari dello Stato di invio cooperano con le competenti Autorità dello Stato di residenza su richiesta di queste ultime, allo scopo di determinare la cittadinanza delle persone che non possiedono un passaporto o documento di identità e che le Autorità dello Stato di residenza presumono essere cittadini dello Stato d'invio.

2. Qualora si accerti che le persone di cui al comma 1 del presente articolo possiedono la cittadinanza dello Stato di invio, i funzionari consolari rilasciano a dette persone, senza indugio, un documento di identità e di viaggio o, nel più breve tempo possibile, un passaporto.

Articolo 43

Legalizzazione e autentica di documenti

I funzionari consolari hanno diritto di:
a) legalizzare le firme apposte sui documenti rilasciati dalle Autorità o dai pubblic funzionari dello Stato d'invio o dello Stato di residenza;

b) ricevere qualsiasi dichiarazione, formare atti, autenticare le firme, apporre visti, certificare o tradurre documenti quando questi atti o formalità sono richiesti dalle leggi o dai regolamenti dello Stato d'invio;

c) tradurre e legalizzare ogni documento emanato dalle Autorità o dai funzionari dello Stato di invio o dello Stato di residenza, purché le leggi ed i regolamenti di quest'ultimo non lo impediscano.

Articolo 44

Efficacia degli atti e documenti consolari

Gli atti ed i documenti formati, certificati o autenticati da un funzionario consolare nonché la traduzione di detti atti e documenti effettuata o certificata da un funzionario consolare dello Stato d'invio, hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore probatorio che avrebbero se fossero stati formati, certificati, autenticati o effettuati dalle Autorità competenti dello Stato di residenza, purché siano state rispettate le eventuali formalità richieste in materia da detto Stato.

Articolo 45

Rilascio di documenti ed espletamento di adempimenti elettorali

I funzionari consolari possono:
a) rilasciare gli estratti e le copie di ogni documento, da essi formato nei limiti della loro competenza;
b) ricevere dichiarazioni o rilasciare certificati richiesti dalla legislazione dello Stato d'invio o dello Stato di residenza, a meno che quest'ultimo non vi si opponga;
c) rilasciare certificati di origine delle merci, o altri documenti simili, compatibilmente con la legislazione dello Stato di residenza;
d) affiggere nei locali consolari avvisi riguardanti i diritti, gli obblighi e gli interessi dei cittadini dello Stato d'invio;
e) compiere le formalità relative alla partecipazione dei cittadini dello Stato d'invio ai referendum ed alle elezioni di detto Stato;
f) ricevere ogni dichiarazione prevista dalla legislazione dello Stato d'invio in materia di cittadinanza.

Articolo 46

Atti notarili

Nella loro circoscrizione consolare i funzionari consolari possono redigere, in forma notarile:

a) gli atti ed i contratti stipulati tra cittadini dello Stato d'invio nonché atti unilaterali di questi ultimi, che non riguardino la costituzione, la modifica o il trasferimento di diritti su beni immobili situati nello Stato di residenza;

b) gli atti ed i contratti, qualunque sia la cittadinanza delle parti, concernenti beni situati sul territorio dello Stato d'invio, o che sono destinati a produrre effetti in detto territorio;

c) i testamenti dei cittadini dello Stato d'invio;

d) gli atti ed i contratti relativi al matrimonio.

Articolo 47

Atti dello stato civile

1 - I funzionari consolari hanno il diritto di:

a) redigere, trascrivere e trasmettere gli atti di stato civile dei cittadini dello Stato d'invio;

b) celebrare i matrimoni e redigerne gli atti, a condizione che i futuri sposi siano cittadini dello Stato d'invio. Dovranno essere informate in merito le Autorità competenti dello Stato di residenza, se la legislazione di quest'ultimo Stato lo esige;

c) ricevere gli atti relativi ai consensi necessari al matrimonio qualunque sia la cittadinanza delle persone alle quali viene richiesto tale consenso;

d) trascrivere o annotare, sulla base di una sentenza con valore esecutivo ai sensi della legislazione dello Stato d'invio, gli atti di scioglimento di un matrimonio contratto davanti a loro.

2 - Le disposizioni del comma 1 del presente Articolo non esentano le persone interessate dall'obbligo di effettuare le dichiarazioni ed ogni altra formalità prevista dalla legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 48

Depositi

I funzionari consolari hanno diritto di ricevere in deposito somme di denaro, documenti, compresi i testamenti e oggetti leciti di qualsiasi natura consegnati da cittadini dello Stato d'invio o per loro conto. Detti depositi possono essere esportati dallo Stato di residenza solo in conformità delle leggi e dei regolamenti vigenti in quest'ultimo. Questi depositi non beneficiano dell'immunità prevista all'Articolo 12 della presente Convenzione.

Articolo 49

Comunicazioni con i cittadini dello Stato d'invio

1. Il funzionario consolare è libero di comunicare con i cittadini dello Stato d'invio e di recars presso gli stessi. I cittadini dello Stato d'invio hanno la medesima libertà di comunicare con funzionari consolari e recarsi presso gli stessi.

2. Le Autorità competenti dello Stato di residenza faciliteranno, se necessario e per quantc possibile, la comunicazione tra i funzionari consolari ed i cittadini dello Stato di invio che si trovanc nel territorio dello Stato di residenza, e, in caso di catastrofe, o altro avvenimento grave, assisteranno detti funzionari nell'adozione delle necessarie misure di assistenza.

Articolo 50

Comunicazione con i cittadini detenuti dello Stato d'invio

1. L'Ufficio consolare dello Stato d'invio deve essere informato dalle Autorità dello Stato di residenza se un cittadino dello Stato d'invio è arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di detenzione. L'Ufficio consolare deve anche essere informato della natura dei fatti che giustificano l'adozione di tali provvedimenti entro un termine massimo di due giorni lavorativi a partire dal giorno in cui detto cittadino è stato arrestato, detenuto in prigione, o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di detenzione. Le Autorità dello Stato di residenza dovranno trasmettere tempestivamente ogni comunicazione indirizzata all'Ufficio consolare dalla persona arrestata, detenuta in prigione o sottoposta a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di detenzione. Le Autorità dello Stato di residenza devono informare l'interessato dei suoi diritti ai sensi del presente comma.

2. I funzionari consolari hanno il diritto di recarsi presso il cittadino dello Stato d'invio posto in stato di arresto, di detenzione in prigione, di detenzione preventiva o soggetto a qualsiasi altra forma di detenzione; essi possono intrattenersi con lui nella lingua da lui scelta e corrispondere con lo stesso.

3. Il diritto di visitare e di comunicare con il cittadino dello Stato d'invio è accordato ai funzionari consolari nel termine massimo di 5 giorni lavorativi a partire dal giorno in cui il cittadino è stato arrestato, detenuto in prigione o sottoposto a detenzione preventiva o a qualunque altra forma di detenzione.

4. I funzionari consolari hanno altresi' il diritto di visitare qualsiasi cittadino dello Stato di invio, detenuto nello Stato di residenza in esecuzione di una sentenza.

5. I diritti previsti nel presente Articolo devono essere esercitati conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza restando inteso tuttavia che queste leggi e regolamenti devono permettere la piena realizzazione dei fini per i quali i diritti sono concessi in virtù del presente Articolo.

Articolo 51

Protezione dei minori e degli incapaci

1 - Le Autorità dello Stato di residenza informano tempestivamente i funzionari consolari dell'esistenza di ogni situazione relativa a minori o incapaci, cittadini dello Stato d'invio, che renda necessaria la designazione di un tutore o di un curatore.

2 - I funzionari consolari hanno il diritto di ricevere dichiarazioni sulle adozioni e di tutelare i diritti e gli interessi dei minori e delle altre persone incapaci, cittadini dello Stato d'invio, ed a tal fine, qualora necessario, possono, conformemente alla legislazione dello Stato di residenza ed alle convenzioni internazionali in vigore tra le Parti, adottare provvedimenti per nominare i tutori o i curatori di tali persone e controllare l'esercizio del loro mandato.

3 - I funzionari consolari possono anche richiedere la collaborazione delle competenti Autorità dello Stato di residenza al fine di rendere possibile il ritorno di tali persone nello Stato d'invio.

Articolo 52

Decesso ed altre misure

1. Nel caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio nel territorio dello Stato di residenza, l'Autorità competente di questo Stato ne avvisa senza indugio l'Ufficio consolare.

2. Qualora l'Ufficio consolare, informato del decesso di un proprio cittadino, lo richieda, le Autorità competenti dello Stato di residenza forniranno allo stesso tutte le informazioni che saranno in grado di raccogliere per potere predisporre l'inventario dei beni successori e l'elenco degli aventi diritto alla successione.

3. Il funzionario consolare dello Stato d'invio può richiedere all'Autorità competente dello Stato di residenza di adottare immediatamente le misure necessarie per la salvaguardia e l'amministrazione dei beni successori lasciati nel territorio dello Stato di residenza.

4. Il funzionario consolare può collaborare con le Autorita' competenti dello Stato di residenza, direttamente o tramite un membro dell'Ufficio consolare, per l'esecuzione dei provvedimenti previsti al comma 3 del presente Articolo.

5. Se devono essere adottate misure cautelari e non sia presente o non sia rappresentato alcun erede, un funzionario consolare dello Stato d'invio sarà invitato dalle Autorità dello Stato di residenza ad assistere alle operazioni di apposizione e rimozione dei sigilli nonché alla predisposizione dell'inventario.

6. Se, dopo il completamento delle procedure relative alla successione sul territorio dello Stato di residenza, i beni mobili della successione o il provento della vendita di beni mobili o immobili spettano ad un erede, avente causa o legatario, cittadino dello Stato d'invio che non risieda nel territorio dello Stato di residenza e non abbia designato un mandatario, i beni suddetti o il provento della loro vendita vengono rimessi all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a condizione che:

a) sia giustificata la qualità di erede, avente causa o legatario;

b) gli organi competenti abbiano autorizzato, se del caso, il trasferimento dei beni successori o dei proventi della loro vendita;

c) tutti i debiti ereditari dichiarati siano stati pagati o garantiti nei termini previsti dalla legislazione dello Stato di residenza;

d) tutti i diritti di successione siano stati pagati o garantiti.

7. In caso di decesso di un cittadino dello Stato d'invio che si trovi temporaneamente sul territorio dello Stato di residenza, gli effetti personali e le somme di denaro lasciati dal de cuius, che non siano reclamati da un erede presente o rappresentato nel territorio dello Stato di residenza, devono essere consegnati senza alcuna formalità all'Ufficio consolare dello Stato d'invio a titolo provvisorio per assicurarne la custodia, fatta riserva del diritto delle Autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza di sequestrarli nell'interesse della giustizia. Il funzionario consolare dovrà consegnare gli effetti personali e le somme di denaro suddette alle Autorità dello Stato di residenza designate per assicurarne l'amministrazione e la liquidazione. Per l'esportazione di effetti personali e per il trasferimento di somme di denaro dovrà rispettarsi la legislazione dello Stato di residenza.

Articolo 53

Assistenza alle navi

1. Quando una nave dello Stato d'invio si trova in un porto dello Stato di residenza, il comandante ed i membri dell'equipaggio sono autorizzati a comunicare con il Capo dell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione è situato il porto e questi può svolgere in piena libertà le funzioni previste dall'Articolo 36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o più membri del personale consolare, può recarsi a bordo della nave dopo che questa è stata ammessa alla libera pratica.

2. Fatta riserva delle disposizioni di qualsiasi accordo marittimo stipulato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Cuba , il comandante e i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave, ed a tal fine verrà concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorità dello Stato di residenza. Se tali Autorità vi si oppongono per il motivo che gli interessati si trovano nell'impossibilità materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, le Autorità informano immediatamente l'Ufficio consolare competente.

3. Il Capo dell'Ufficio consolare può domandare l'assistenza delle Autorità dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo; dette Autorità forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano validi motivi di rifiutarla in ciascun caso specifico.

Articolo 54

Poteri del funzionario consolare relativi alla nave ed all'equipaggio

I funzionari consolari, nei riguardi di una nave dello Stato d'invio ed in conformità della legislazione di quest'ultimo, hanno il diritto:

a) di prestare assistenza alla nave, e facilitarne l'accesso nel mare territoriale, nel porto o nelle acque interne dello Stato di residenza, nonché la permanenza e la partenza;
b) di interrogare il comandante e qualsiasi membro dell'equipaggio della nave;
c) di esaminare e vidimare i documenti di bordo;
d) di ricevere dichiarazioni riguardanti il viaggio e la destinazione della nave;
e) di rilasciare, a nome dello Stato d'invio, tutti i documenti che consentano alla nave di proseguire il suo viaggio;
f) di rilasciare e rinnovare i documenti speciali riguardanti i marittimi, previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio;
g) di adottare tutte le misure necessarie per l'arruolamento e lo sbarco del comandante nonché per l'assunzione e lo sbarco dei membri dell'equipaggio;
h) di ricevere, formare o sottoscrivere dichiarazioni e ogni altro documento previsto dalla legislazione dello Stato di invio relativamente alla nazionalità, alla proprietà, alle garanzie reali, allo stato ed alla gestione della nave;
i) di adottare i provvedimenti necessari al mantenimento dell'ordine e della disciplina a bordo della nave;
j) di risolvere le controversie tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, relative alle paghe ed al contratto di lavoro;
k) di adottare tutte le misure necessarie per assicurare l'assistenza medica, compresi il ricovero ospedaliero ed il rimpatrio del comandante, dei membri dell'equipaggio e dei passeggeri cittadini dello Stato d'invio;
l) di farsi consegnare gli atti di nascita o di morte formati dal comandante a bordo della nave nel corso del viaggio, nonché i testamenti formati o ricevuti;
m) di prestare aiuto ed assistenza al comandante o ai membri dell'equipaggio della nave nei loro rapporti con le Autorità giudiziarie ed amministrative dello Stato di residenza, ed a tal fine, se necessario, assicurare loro l'assistenza di un legale o di qualsiasi altra persona che agisca da interprete o da rappresentante legale di detta persona di fronte alle Autorità giudiziarie;
n) di adottare misure per assicurare l'applicazione sulle navi della legge vigente nello Stato d'invio in materia marittima;
o) di compiere gli atti d'inventario e tutte le altre operazioni necessarie per la conservazione dei beni ed oggetti di qualsiasi natura lasciati da cittadini dello Stato d'invio, marittimi o passeggeri, deceduti a bordo di una nave dello Stato d'invio prima del suo arrivo nel porto.
p) di ricevere dichiarazioni e formare documenti prescritti dalle leggi e regolamenti dello Stato d'invio concernenti la cancellazione della registrazione di una nave dello Stato d'invio;

Articolo 55

Repressione dei reati commessi a bordo

Fatte salve le disposizioni di qualsiasi accordo marittimo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d Cuba, le autorità giudiziarie dello Stato di residenza non possono esercitare la propria giurisdizione sia a terra, sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di:

a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio;

b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque;

c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima è di cinque anni. Negli altri casi le Autorità suddette possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare;

d) reati in materia di traffico illecito di: persone, armi, stupefacenti e sostanze psicotrope.

Articolo 56

Giurisdizione a bordo della nave

1 - Le Autorità dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante.

2. - Le Autorità dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio.

3. - Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all'Articolo 55 della presente Convenzione, le Autorità dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare competente, affinché questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisce per suo conto, hanno il diritto di avvisare il funzionario consolare, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a questi interrogatori, inchieste, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentato, egli deve ricevere dalle Autorità dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il comandante oppure i membri dell'equipaggio siano stati richiesti di fare dichiarazioni dalle locali Autorità giudiziarie ed amministrative. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati.

4 - Le disposizioni del presente Articolo non sono applicabili né alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanità pubblica, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, né al sequestro della nave o del carico in virtù di procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorità giudiziarie dello Stato di residenza.

Articolo 57

Naufragio della nave

1. - Se una nave dello Stato d'invio subisce un'avaria, si incaglia o fa naufragio o costituisce un ostacolo alla navigazione nelle acque territoriali o nelle acque interne dello Stato di residenza, le Autorità competenti di detto Stato devono informare al più presto l'Ufficio consolare competente dell'incidente e delle misure adottate per il salvataggio e la tutela della nave, dell'equipaggio, dei passeggeri, del carico e degli altri oggetti a bordo.

2. - In tal caso le Autorità dello Stato di residenza sono tenute ad adottare tutti i provvedimenti necessari per la salvaguardia della nave in avaria, incagliata o naufragata, del suo carico e degli altri oggetti a bordo, per la protezione delle vite delle persone a bordo, e per impedire o reprimere eventuali saccheggi o disordini sulla nave. Dette misure si estendono altresì a tutti gli oggetti facenti parte della nave o del suo carico e che sono stati separati dalla nave. Le Autorità dello Stato di residenza presteranno inoltre ai funzionari consolari tutta l'assistenza necessaria per qualsiasi misura da adottare in seguito all'avaria, all'incaglio o al naufragio. I funzionari consolari hanno diritto di chiedere alle Autorità dello Stato di residenza che esse adottino e continuino ad adottare le misure sopraindicate, se del caso, in collaborazione con il comandante della nave.

3. - Quando una nave naufraga ed oggetti parte di tale nave o del suo carico vengono ritrovati sul litorale dello Stato di residenza o in prossimità di esso o vengono trasportati in un porto di detto Stato e né il proprietario della nave o del carico, né un suo rappresentante, né gli assicuratori, né il comandante sono presenti, né possono comunque adottare disposizioni per la loro conservazione o destinazione, il funzionario consolare è autorizzato ad adottare, in qualità di rappresentante del proprietario della nave, le disposizioni che il proprietario stesso avrebbe preso agli stessi fini se fosse stato presente, in conformità della legislazione dello Stato di residenza.

4 - I funzionari consolari sono altresì autorizzati ad adottare le misure previste dal comma 3 del presente articolo nel caso di oggetti appartenenti ad un cittadino dello Stato d'invio che costituiscono parte di una nave, qualunque sia la sua nazionalità, o del suo carico, che sono stati trasportati in un porto e ritrovati sulla riva o in prossimità di essa o sulla nave in avaria, incagliata o naufragata. Le Autorità competenti dello Stato di residenza, qualora siano a conoscenza che detti oggetti appartengono a persone dello Stato d'invio, dovranno informare al più presto il funzionario consolare dell'esistenza degli stessi, che saranno esentati da ogni imposta o tributo di importazione, a meno che non siano destinati all'uso o al consumo nello Stato di residenza.

5 - Il funzionario consolare ha il diritto di assistere all'inchiesta aperta per determinare le cause dell'avaria, dell'incaglio o del naufragio nella misura in cui la legislazione dello Stato di residenza non vi si opponga.

Articolo 58

Misure in materia di successione in caso di decesso a bordo

1 - In caso di decesso o di scomparsa, a bordo della nave, del comandante o di un membro dell'equipaggio di una nave dello Stato d'invio, il comandante o il suo sostituto o il funzionario consolare hanno la competenza esclusiva per fare l'inventario degli effetti, dei valori e degli altri beni lasciati a bordo della nave dal defunto o dallo scomparso, e per compiere gli altri atti necessari per la conservazione dei beni suddetti, e se del caso, per la liquidazione della successione.

2 - Se il defunto o lo scomparso era cittadino dello Stato di residenza, il comandante o il suo sostituto redige al momento della constatazione del decesso o della scomparsa, l'inventario dei beni di cui una copia conforme è consegnata alle Autorità dello Stato di residenza. Queste hanno competenza esclusiva a compiere tutti gli altri atti necessari in vista della conservazione dei beni e, se del caso, della liquidazione della successione.

Articolo 59

Disposizioni relative agli aeromobili

Le disposizioni contenute negli Articoli da 53 a 57 della presente Convenzione sono applicabili, per quanto rilevanti, agli aeromobili dello Stato d'invio, a condizione che esse non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza o con altre Convenzioni vigenti tra le due Parti Contraenti.

Articolo 60

Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari

I funzionari consolari sono altresì autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:

a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;

b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informate e non si oppongano a tale esercizio.

Articolo 61

Competenze territoriali

I funzionari consolari possono esercitare le loro funzioni solo nella propria circoscrizione consolare. Tuttavia, previo consenso delle Autorità dello Stato di residenza, possono esercitarle al di fuori della propria circoscrizione.

Articolo 62

Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi

1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo che non abbia uffici consolari nello Stato di residenza.

2 - I funzionari consolari della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Repubblica di Cuba funzioni consolari a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.

Articolo 63

Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un altro Stato.

CAPITOLO V

REGIME APPLICABILE AI FUNZIONARI CONSOLARI ONORARI ED AGLI UFFICI CONSOLARI DIRETTI DA TALI FUNZIONARI

Articolo 64

Agevolazioni, privilegi e immunità

1. Gli Articoli 8, 13, 14, 15, 16, 17, 32, 38, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 59 della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali Uffici consolari sono regolate dagli Articoli 65, 66, 67 e 68 della presente Convenzione.

2. Gli Articoli 20, 21, 22 comma 3, 23, 31 e 32 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli Articoli 69, 70, 71, 72 e 73.

3. I privilegi e le immunità previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.

4. Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consolari onorari è ammesso soltanto con il consenso di entrambi gli Stati di residenza.

Articolo 65

Protezione dei locali consolari

Lo Stato di residenza ha l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per proteggere i locali consolari di un Ufficio consolare, diretto da un funzionario consolare onorario, da intrusione e danneggiamento e di prevenire che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o che la sua dignità sia diminuita.

Articolo 66

Esenzione fiscale dei locali consolari

1. I locali consolari di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, dei quali lo Stato d'invio è il proprietario o affittuario, sono esenti da ogni imposta e tassa di qualsiasi natura, nazionale, regionale o comunale, ad eccezione delle tasse percepite a titolo di remunerazione di servizi specifici resi.

2. L'esenzione fiscale di cui al comma 1 di questo Articolo non si applica a tali imposte e tasse qualora esse, in base alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, siano pagabili dalla persona che ha stipulato un contratto con lo Stato d'invio.

Articolo 67

Inviolabilità degli archivi e dei documenti consolari

L'archivio ed i documenti di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario sono inviolabili in qualsiasi momento ed ovunque si trovino, purché siano tenuti separati da altre carte e documenti e, in particolare, dalla corrispondenza privata del capo dell'Ufficio consolare e di ogni persona che lavori con lui, nonché dai materiali, libri o documenti relativi alla loro professione o commercio.

Articolo 68

Esenzione dai diritti doganali

Lo Stato di residenza, in conformità delle sue leggi e regolamenti, autorizza l'importazione e concede l'esenzione da ogni tassa, imposta doganale ed altri diritti connessi, diversi dalle spese di deposito, di trasporto o attinenti a servizi analoghi, sui seguenti prodotti, purché siano destinati esclusivamente all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario: stemmi, bandiere, insegne, timbri, sigilli, libri, materiale stampato ufficiale, attrezzature e mobilio da ufficio, ed articoli simili forniti da o su richiesta dello Stato d'invio all'Ufficio consolare.

Articolo 69

Procedimenti penali

Se vengono istruiti procedimenti penali contro un funzionario consolare onorario, questi deve presentarsi davanti alle competenti Autorità. Tuttavia, tali procedimenti devono essere condotti con il rispetto dovutogli per la sua posizione ufficiale e, eccetto quando è agli arresti o in detenzione, in modo da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari. Quando si sia resa necessaria la detenzione di un funzionario consolare onorario, i procedimenti contro di lui vengono instaurati senza indugio.

Articolo 70

Protezione dei funzionari consolari onorari

Lo Stato di residenza è tenuto ad accordare ad un funzionario consolare onorario la protezione richiesta dalla sua posizione ufficiale.

Articolo 71

Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza

I funzionari consolari onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attività professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.

Articolo 72

Esenzione fiscale

Il funzionario consolare onorario è esente da ogni tassa ed imposta sulla remunerazione e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.

Articolo 73

Esenzione da prestazioni personali

Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari da qualsiasi prestazione personale e da qualsiasi servizio pubblico di qualsiasi natura essi siano, nonchè dagli obblighi di carattere militare, specialmente quelli relativi a requisizioni, contribuzioni e alloggiamenti militari.

CAPITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 74

Cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza

1. I funzionari consolari che sono cittadini dello Stato di residenza o risiedono nello Stato di residenza, a meno che non siano stati concessi dallo Stato di residenza agevolazioni, privilegi ed immunità aggiuntivi, beneficiano dell'immunità dalla giurisdizione e della inviolabilità personale soltanto per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, nonché dei privilegi previsti al comma 3 dell'Articolo 22. Per quanto concerne questi funzionari consolari, lo Stato di residenza osserverà l'obbligo previsto dall'Articolo 20.

Se procedimenti penali vengono instaurati contro i suddetti funzionari consolari, tali procedimenti dovranno essere condotti in modo tale da intralciare il meno possibile l'esercizio delle funzioni consolari, eccetto il caso in cui la persona interessata sia agli arresti o detenuta.

2. Gli altri membri dell'Ufficio consolare che sono cittadini o residenti permanenti nello Stato di residenza ed i membri delle loro famiglie, nonché i membri delle famiglie dei funzionari consolari di cui al comma 1 di questo Articolo, godono delle agevolazioni, privilegi ed immunità soltanto in quanto concessi loro dallo Stato di residenza.

I membri della famiglia di un membro dell'Ufficio consolare ed i membri del personale privato che sono essi stessi cittadini dello Stato di residenza o residenti permanentemente in questo Stato, godono allo stesso modo delle agevolazioni, privilegi ed immunità solo in quanto concessi loro dallo Stato di residenza. Quest'ultimo comunque esercita la sua giurisdizione su queste persone in maniera tale da non ostacolare indebitamente l'esercizio delle funzioni dell'Ufficio consolare.

Articolo 75

Applicazione di altre Convenzioni

1. I funzionari consolari oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione, possono svolgere qualunque altra funzione consolare considerata dallo Stato di residenza compatibile con il loro incarico.

2 A tutte le questioni non disciplinate dalla presente Convenzione si applica la Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 24 aprile 1963

Articolo 76

Istituzione di una Commissione mista

Una Commissione mista formata da funzionari nominati da ciascuno dei due Stati si riunirà su richiesta di una delle Parti Contraenti per assicurare che le disposizioni di questa Convenzione siano eseguite nel miglior modo possibile.

Articolo 77

Soluzione delle controversie

Le controversie tra i due Stati relative all'applicazione o all'interpretazione della presente Convenzione saranno risolte per via diplomatica.

Articolo 78

Ratifica, durata e denuncia

1 - La presente Convenzione è soggetta a ratifica e entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui è stata ricevuta la seconda notifica con la quale la Parte contraente informi di aver adempiuto alle procedure interne di ratifica.

2 - La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica è stata ricevuta dall'altro Stato.

3 - Ciascuna Parte contraente potrà proporre all'altra Parte modifiche o aggiunte alle disposizioni della presente Convenzione. Nel caso di accordo su tali modifiche o aggiunte, queste saranno oggetto di un Protocollo che farà parte integrante della presente Convenzione. Detto Protocollo entrerà in vigore conformemente alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.

In fede di che Plenipotenziari delle Parti contraenti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il proprio sigillo.

Fatto a Roma il 12 Marzo 2001
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e spagnola, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica di Cuba

07G0199

AUGUSTA IANNINI, *direttore* GABRIELE IUZZOLINO, *redattore*

(G702023/1) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,00